*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 164° - Numero 200**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 28 agosto 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 2023.

**Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del sig. Contardi Raffaele.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2017, con il quale è stata istituita la Commissione consultiva per l'attestazione della chiara fama e dei meriti acquisiti a livello nazionale ed internazionale dei candidati che hanno presentato domanda per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge n. 440/1985, integrata nella sua composizione con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019;

Vista la documentazione acquisita, gli ospiti dell'istruttoria o la valutazione positiva data dalla predetta Commissione nella riunione del 26 luglio 2021;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di euro 24.000,00 annui in favore del sig. Contardi Raffaele;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2023;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 maggio 2023 è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Contardi Raffaele, nato ad Arcevia (AN) il 30 aprile 1953.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitale 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1759*

**23A04785**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 30 maggio 2023.

**Modifica agli allegati A1, A2, B e C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante: «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022».** (Ordinanza n. 141).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:

l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una ricognizione e determina, di concerto con le regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate»;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: 4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, l'art. 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e l'art. 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 123 del 2016»;

Viste le molteplici attività condotte dal Commissario straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata; in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, e con Soluzioni per il Sistema economico spa (SOSE),
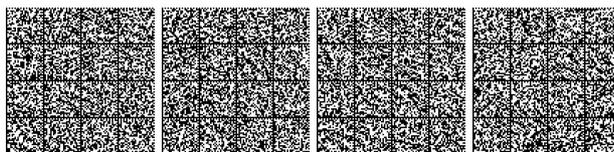
società partecipata dal MEF e da Banca d'Italia, aventi ad oggetto le attività necessarie «per il censimento e la stima del danno dei beni pubblici danneggiati», è stato sviluppato un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca identificazione della platea delle Opere pubbliche danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;

Considerato che con ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 sono stati approvati gli interventi di cui al Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e al Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria utilizzando per la copertura finanziaria anche le risorse rinvenienti dai risparmi ottenuti dalla attenta gestione dei costi annuali di organizzazione della Camera dei deputati;

Considerato che il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione del sisma 2016:

con nota prot. CGRTS n. 61242 del 25 novembre 2021 ha avviato, ad integrazione del Programma unitario di intervento per le aree del terremoto del 2009 e 2016, misura A, sub misura A3 - Rigenerazione urbana e territoriale (scheda 1) di cui al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNNR, le procedure per la realizzazione di un Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma (scheda 2 rigenerazione urbana connessa al sisma) dedicato agli interventi di ripristino e ricostruzione di strutture e altri beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, da orientare agli obiettivi di rigenerazione urbana;

con nota prot. CGRTS n. 63236 del 10 dicembre 2021, ha invitato tutti i Comuni del cratere sisma 2016 a completare il censimento SOSE e a garantire la coerenza della scheda 2 con il medesimo, evidenziando che quest'ultima deve riferirsi ad interventi a valere sulle risorse sisma 2016 per i quali è necessario, ai fini del finanziamento, il nesso di causalità del danno con gli eventi sismici e la riconducibilità degli stessi all'ampia categoria di rigenerazione urbana, purché presenti nella piattaforma SOSE;

con nota prot. CGRTS n. 6997 del 18 marzo 2022, ha invitato tutti i Comuni del cratere sisma 2009 e sisma 2016, alla compilazione della scheda 2 di rigenerazione urbana connessa al sisma, accompagnata dal *Vademecum* esplicativo dei principi e dei criteri da seguire ai fini della corretta individuazione degli interventi e dell'accesso al finanziamento, messi a punto in stretta collaborazione con la Struttura di missione sisma 2009, allo scopo di limitare al massimo distinzioni metodologiche e di contenuto sia nella fase della raccolta che in quella di verifica e programmazione delle proposte di intervento per i Comuni dei due crateri sismici, con specifico riferimento alle fattispecie per cui ricorre il doppio danno;

Atteso che:

il Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma, che integra e completa, attraverso le risorse commissariali, gli interventi previsti dal PNC del PNRR, intende contribuire concretamente alla ricostruzione fisica del patrimonio pubblico, alla rivitalizzazione sociale ed economica dei territori e alla qualità della vita dei cittadini, pur mantenendo il rispetto della normativa, dei presupposti, dei criteri tipici dell'azione della ricostruzione - tra tutti la sussistenza del nesso di causalità del danno col sisma;

le esigenze dei territori e le peculiarità dei processi di ricostruzione e rigenerazione in corso consentono di affermare che il miglioramento della qualità degli interventi in chiave di rigenerazione urbana si consegue, prioritariamente, prediligendo azioni volte al ripristino delle condizioni di funzionalità e sicurezza del sistema pubblico urbano a partire dalle infrastrutture primarie - in quanto garantiscono l'effettiva agibilità del patrimonio edilizio in via di ricostruzione e il rientro dei cittadini nelle proprie abitazioni;

i Comuni hanno potuto proporre più interventi, articolandoli per ambiti omogenei ovvero tenendo conto delle esigenze derivanti dall'avanzamento della ricostruzione, allo scopo di garantire la progressiva e ordinata rifunzionalizzazione dell'ambito urbano. Gli interventi sono stati proposti secondo un ordine di priorità, autonomamente valutato da ciascun comune, tenendo conto del grado di necessità derivante dal livello del danno e dallo stato di avanzamento della ricostruzione;

Richiamata la nota prot. CGRTS 20839 del 29 agosto 2022, con cui sono stati trasmessi:

il quadro complessivo del danno come emerso dalla composizione degli interventi programmati e già finanziati con i dati esitati dal processo di censimento eseguito per la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto;

la proposta di ripartizione delle risorse per la Nuova programmazione delle opere pubbliche, pari a 900 milioni di euro (500 milioni di euro per gli interventi di rigenerazione urbana con nesso causale con il sisma e 400 milioni per gli altri interventi di ricostruzione pubblica);

l'ipotesi di ripartizione dei Fondi della Camera dei deputati, pari a 65 milioni di euro destinati a interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma, da coordinare con gli interventi del PNC al PNRR;

e relativamente ai criteri di ripartizione tra i Comuni, sono stati condivisi, pur restando ferme le prerogative dei vice commissari e dei Comitati istituzionali nella definizione delle proposte da sottoporre alla cabina di coordinamento, i seguenti punti:

per la ripartizione dei 500 milioni di euro relativa alla rigenerazione urbana da sisma, riservata ai Comuni del cratere, confermando il criterio del danno, è stata evidenziata l'opportunità di attribuire priorità e quote percentuali superiori ai comuni maggiormente colpiti in ragione della necessità di ripristinare infrastrutture e sottoservizi per consentire lo sviluppo della ricostruzione pubblica e privata;

relativamente alla ripartizione del fondo di 400 milioni di euro, è stata demandata a ciascuna regione la determinazione della quota delle risorse da destinare ai comuni fuori cratere, tenendo conto delle seguenti priorità:

*a)* necessità di completare la categoria degli interventi sugli edifici comunali e destinati ai servizi essenziali;

*b)* ulteriori interventi sui cimiteri;

*c)* ulteriori interventi sui dissesti direttamente incidenti sulla ricostruzione privata;

*d)* ulteriori interventi su edifici destinati a servizi sanitari e sociali.

Visti gli elenchi degli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica da ultimo inviati con note prot. CGRTS-0016262-A-8/03/2023, CGRTS-0017732-A-16/03/2023 dal direttore dell'USR Marche, che ne ha verificato ammissibilità e congruenza;

Visti altresì gli elenchi relativi agli interventi di ricostruzione aventi finalità di rigenerazione urbana connessa al sisma e quelli relativi agli altri interventi di ricostruzione pubblica, ritrasmessi con prot. CGRTS-0018676-A-21/03/2023, con prot. CGRTS-0019440-A-24/03/2023 e con prot. CGRTS19946-A-29/03/2023;

Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, debba avvenire sulla base dei criteri emersi in esito 5 ai risultati del censimento dei danni, come stabilito nella Cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 e secondo quanto stabilito dalla Cabina di coordinamento;

Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, di Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, contenente Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022;

Considerato in particolare che l'art. 3, comma 8, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, prevede che il «Commissario, su proposta del vice Commissario, può revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi»;

Preso atto che il Comune di Cessapalombo ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023, come da allegati indicati, per i seguenti interventi:

riparazione danni serbatoio Capoluogo - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 72 - OOPP_F1_2021_MAR_1167;

riparazione danni presa acquedotto Riofessa - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 73 - OOPP_F1_2021_MAR_1174;

riparazione danni serbatoio Casigliano - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 74 - OOPP_F1_2021_MAR_1199;

riparazione danni serbatoio e presa acquedotto Cesarossa - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 75 - OOPP_F1_2021_MAR_1184;

riparazione danni serbatoio Fonteborghese - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 76 - OOPP_F1_2021_MAR_1189;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Cessapalombo, acquisita con prot. CGRTS-0026518-A-12/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di unificare tali interventi di riparazione in un'unica opera di importo complessivo pari a euro 250.000,00, rinominando l'intervento «Riparazione danni serbatoi e prese acquedotti di Capoluogo, Casigliano, Cesarossa, Fonteborghese e Riofessa», ferma restando l'assunzione del nuovo cup C58B22000430005 e nuovo ID opera OOPP_F1_2021_MAR_1167+1174+1199+1184+1189, da inserire nell'allegato A1 di cui all'ordinanza n. 137/2023;

Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di rimodulazione risorse per interventi finanziati al Comune di Cessapalombo, acquisita agli atti Commissariali con prot. CGRTS-0027894-A-19/05/2023;

Preso atto che il Comune di Treia ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023, come da Allegati indicati, per i seguenti interventi:

intervento di Riparazione danni, restauro e miglioramento sismico dell'edificio di Proprietà pubblica denominato «Villa La Quiete» - 1° stralcio lotto funzionale - 3.500.000 euro - Allegato A1 - n. 349 - OOPP_F1_2021_MAR_0966;

intervento di riparazione danni, restauro e miglioramento sismico dell'edificio di proprietà pubblica denominato «Villa La Quiete» - 2° stralcio lotto funzionale - 2.600.000 euro - Allegato B - n. 723-OOPP_F1_2021_MAR_0966;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Treia, acquisita con prot. CGRTS-0026288-A-11/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di unificare i due interventi suddetti in un unico intervento di importo pari a euro 6.100.000, denominato «Intervento di riparazione danni, restauro e miglioramento sismico dell'edificio di proprietà pubblica denominato «Villa La Quiete», ferma restando l'assunzione del nuovo cup I39D21000040005, ID opera invariato, da inserire nell'allegato B di cui all'ordinanza n. 137/2023;

Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di accorpare in un unico intervento i finanziamenti sopra evidenziati, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0027896-A-19/05/2023;

Considerata la nota di riscontro della Direzione generale della struttura commissariale con prot. CGRTS-0027765-P-19/05/2023;

Preso atto che il Comune di San Severino Marche ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023, come da allegati indicati, per i seguenti interventi:

demolizione e ricostruzione «*Ex* Mattatoio» - ufficio manutenzione - Progettazione - 60.000 euro - Allegato A2 - n. 440 -OOPP_F1_2021_MAR_0040;

demolizione e ricostruzione «*Ex* Mattatoio» - ricovero automezzi - corpo A - Progettazione - 117.400 euro - Allegato A2 - n. 442 -OOPP_F1_2021_MAR_0039;

demolizione e ricostruzione «*Ex* Mattatoio» - ricovero automezzi - corpo B - Progettazione - 430.000 euro - Allegato A2 - n. 444 -OOPP_F1_2021_MAR_0600;
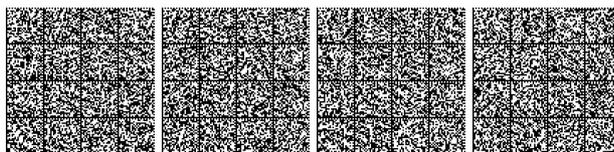
Vista la nota pervenuta dal Comune San Severino Marche, acquisita con prot. CGRTS-0028159-A-22/05/2023, contenente richiesta di procedere in via unitaria all'attuazione della sola progettazione dell'intervento di demolizione e ricostruzione delle tre opere concernenti l'«Ex Mattatoio», tutte ascrivibili ad un unico complesso edilizio, al fine di garantirne la stessa tempistica attuativa, mediante unificazione in un unico intervento denominato «demolizione e ricostruzione *ex* Mattatoio - Progettazione», per un importo complessivo di euro 607.400, ferma restando l'assunzione del nuovo cup I51G23000040005 e ID opera OOPP_F1_2021_MAR_0039+0040+0600, da inserire nell'allegato A2 di cui all'ordinanza n. 137/2023;

Vista la Proposta pervenuta dall'USR Marche di accorpare in un unico intervento i finanziamenti sopra evidenziati, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0028561-A-23/05/2023;

Considerata la nota di riscontro della Direzione generale della struttura commissariale con prot. CGRTS-0028464-P-23/05/2023;

Preso atto che il Comune di Montegiorgio ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023, come da allegati di seguito indicati, per i seguenti interventi:

ristrutturazione con miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale della *ex* Chiesa di San Francesco - 3.500.00 euro - Allegato A1 - n. 234 - OOPP_F1_2021_MAR_0755;

sede comunale di via Roma: ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, con miglioramento strutturale, recupero e riqualificazione architettonica dello scalone storico del Panfili - 5.800.000 euro - Allegato B - n. 580 - OOPP_F1_2021_MAR_0797;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Montegiorgio, acquisita con prot. CGRTS-0028884-A-25/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di unificare tali interventi di riparazione in un'unica opera di importo complessivo pari a euro 9.300.000,00, rinominando l'intervento «Fondi Sisma 2016 - *Ex* Chiesa di San Francesco: ristrutturazione miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale e sede comunale via Roma: demolizione e ricostruzione, recupero e riqualificazione architettonica dello "Scalone del Panfili"», fermi restando l'assunzione del nuovo cup E86J23000060001 e ID opera OOPP_F1_2021_MAR_0755+0797, da inserire nell'Allegato B di cui all'ordinanza n. 137/2023;

Vista la Proposta pervenuta dall'USR Marche di accorpare in un unico intervento i finanziamenti sopra evidenziati, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0028957-A-25/05/2023;

Preso atto che il Comune di Castelraimondo ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023, come da allegati di seguito indicati, per i seguenti interventi:

riparazione delle lesioni e restauro conservativo della Fontana dei Leoni e riqualificazione piazza della Repubblica - 1.230.000 euro - Allegato A1 - n. 62 - OOPP_F1_2021_MAR_2478;

ristrutturazione integrale dei sottoservizi - infrastrutture Capoluogo - I stralcio - 1.900.000 euro - Allegato A1 – n. 63 - OOPP_F1_2021_MAR_0935;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Castelraimondo, con prot. CGRTS-0029134-A-26/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di unificare tali interventi di riparazione in un unico intervento di importo complessivo pari a euro 3.130.000, rinominato «ristrutturazione integrale dei sottoservizi, infrastrutture Capoluogo, riparazione delle lesioni e restauro conservativo della Fontana dei Leoni e riqualificazione piazza della Repubblica - 1° stralcio», fermi restando l'assunzione del nuovo cup F35F21000990002 e ID opera OOPP_F1_2021_MAR_2478+0935, da inserire nell'allegato A1 di cui all'ordinanza n. 137/2023;

Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di accorpare in un unico intervento i finanziamenti sopra evidenziati, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0029247-A-26/05//2023;

Preso atto che il Comune di San Ginesio ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta Ordinanza n. 137 del 2023, come da Allegati di seguito indicati, per i seguenti interventi:

riparazione danni e miglioramento sismico cimitero di Colle - 260.000 euro - Allegato B - n. 670 - ID opera custom_367;

riparazione danni e miglioramento sismico cimitero di Cerreto - 260.000 euro - Allegato B - n. 671 - ID opera custom_369;

riparazione danni e miglioramento sismico cimitero di San Costanzo - 260.000 euro - Allegato B - n. 672 - ID opera custom_370;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di San Ginesio, acquisita con prot. CGRTS-0029143-A-26/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di unificare tali interventi di riparazione in un unico intervento di importo complessivo pari a 780.000 euro, rinominato «Riparazione danni e miglioramento sismico dei Cimiteri di Colle, Cerreto e San Costanzo», fermi restando l'assunzione del nuovo cup G49D23000050001 e ID opera custom_367+369+370 da inserire nell'allegato B di cui all'ordinanza n. 137/2023;

Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di accorpare in un unico intervento i finanziamenti sopra evidenziati, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0029268-A-26/05/2023;

Preso atto che il Comune di Monte Rinaldo ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023, come da Allegati di seguito indicati, per i seguenti interventi:

Torre dell'orologio - Museo dell'identità cittadina. Recupero mediante adeguamento sismico della torre civica al fine di ripristinare il meccanismo dell'orologio risalente al 1815 e realizzazione del museo dell'identità cittadina - euro 300.000 - Allegato A1- n. 228 - OOPP_F1_2021_MAR_1362;

Cumalab - laboratorio archeo-agro-naturalistico. realizzazione di un centro polifunzionale destinato ad attività culturali, sociali e di servizi - euro 1.700.000 - Allegato A1 – n. 229 - custom_850;

riparazione danni sisma cimitero comunale - euro 200.000 - Allegato B – n. 572 - OOPP_F1_2021_MAR_0885;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Monte Rinaldo, acquisita con prot. CGRTS-0027863-A-19/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di designare quale soggetto attuatore dei suddetti interventi l'USR Marche;

Vista la disponibilità pervenuta dall'USR Marche a svolgere il ruolo di soggetto attuatore per gli interventi di cui sopra, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0028435-A-23/05/2023;

Preso atto che il Comune di Palmiano ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta Ordinanza n. 137 del 2023, come da allegati di seguito indicati, per i seguenti interventi:

ripristino e miglioramento funzionale infrastrutture e sottoservizi in frazione Appoiano - euro 500.000 - Allegato A1 - n. 185 - custom_1314;

ripristino funzionale civico cimitero - euro 250.000 - allegato B - n. 544 - OOPP_F1_2021_MAR_0158;

recupero e miglioramento sismico sede comunale - euro 250.000 - Allegato B – n. 545 - NUOVA OPERA MAR_124_7;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Palmiano, acquisita con prot. CGRTS-0027205-A-17/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di designare quale soggetto attuatore dei suddetti interventi l'USR Marche;

Vista la disponibilità pervenuta dall'USR Marche a svolgere il ruolo di soggetto attuatore per gli interventi di cui sopra, acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0028436-A-23/05/2023;

Preso atto che il Comune di San Severino Marche ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023, come da Allegati di seguito indicati, per il seguente intervento:

ponte su strada provinciale San Severino - euro 1.250.000 - allegato C - n. 739 - C_MARC_016;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di San Severino Marche, acquisita con prot. CGRTS-0028159-A-22/05/2023, con la quale lo stesso ente chiede di designare ANAS S.p.a. (Struttura territoriale Marche), quale soggetto attuatore del suddetto intervento;

Visto il parere favorevole dell'USR Marche in merito al suddetto cambio di soggetto attuatore, come da comunicazione acquisita agli atti commissariali con prot. CGRTS-0028560-A-23/05/2023;

Considerata la nota di riscontro della Direzione generale della struttura commissariale con prot. CGRTS-0028464-P-23/05/2023;

Vista la disponibilità pervenuta da ANAS S.p.a. (Struttura territoriale Marche) a svolgere il ruolo di soggetto attuatore per gli interventi di cui sopra;

Ritenuto di accogliere le suddette richieste dei Comuni di Castelraimondo, Cessapalombo, Montegiorgio, Monte Rinaldo, Palmiano e San Ginesio, San Severino Marche e Treia e, per l'effetto, di modificare gli allegati dell'ordinanza n. 137 del 2023 nella parte relativa ai rispettivi interventi;

Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e con la regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

*Modifica agli allegati A1, A2, B e C dell'Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022».*

1. I seguenti interventi in Comune di Cessapalombo, previsti dall'ordinanza n. 137 del 2023 come da allegati di seguito indicati:

riparazione danni serbatoio Capoluogo - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 72 - OOPP_F1_2021_MAR_1167;

riparazione danni presa Acquedotto Riofessa - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 73 - OOPP_F1_2021_MAR_1174;

riparazione danni serbatoio Casigliano - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 74 - OOPP_F1_2021_MAR_1199;

riparazione danni serbatoio e presa Acquedotto Cesarossa - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 75 - OOPP_F1_2021_MAR_1184;

riparazione danni serbatoio Fonteborghese - 50.000 euro - Allegato A1 - n. 76- OOPP_F1_2021_MAR_1189

vengono accorpati in unico intervento di importo complessivo pari a euro 250.000, rinominato «Riparazione danni serbatoi e prese acquedotti di Capoluogo, Casigliano, Cesarossa, Fonteborghese e Riofessa», previo annullamento dei relativi CUP e assunzione del nuovo cup C58B22000430005 e del nuovo ID opera OOPP_F1_2021_MAR_1167+1174+1199+1184+1189, da inserire nell'allegato A1 di cui all'ordinanza n. 137/2023.

2. I seguenti interventi in Comune di Treia, previsti dall'ordinanza n. 137 del 2023 come da allegati di seguito indicati:

intervento di Riparazione danni, restauro e miglioramento sismico dell'edificio di Proprietà pubblica denominato «Villa La Quiete» - 1° stralcio lotto funzionale - 3.500.000 euro - Allegato A1 - n. 349 - OOPP_F1_2021_MAR_0966;
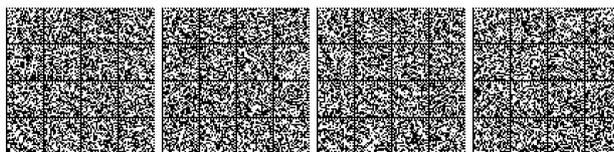
intervento di riparazione danni, restauro e miglioramento sismico dell'edificio di proprietà pub-

blica denominato «Villa La Quiete» - 2° stralcio lotto funzionale - 2.600.000 euro - Allegato B - n. 723-OOPP_F1_2021_MAR_0966

vengono accorpati in un unico intervento di importo complessivo pari a euro 6.100.000, denominato «Intervento di riparazione danni, restauro e miglioramento sismico dell'edificio di proprietà pubblica denominato "Villa La Quiete", previo annullamento dei relativi CUP e assunzione del nuovo cup I39D21000040005, ID opera invariato, da inserire nell'allegato B di cui all'ordinanza n. 137/2023».

3. I seguenti interventi in Comune di San Severino Marche, previsti dall'Ordinanza n. 137 del 2023 come da Allegati di seguito indicati:

demolizione e ricostruzione «*Ex* Mattatoio» - ufficio manutenzione - Progettazione - 60.000 euro - Allegato A2 - n. 440 -OOPP_F1_2021_MAR_0040;

demolizione e ricostruzione «*Ex* Mattatoio» - ricovero automezzi - corpo A - Progettazione - 117.400 euro - Allegato A2 - n. 442 -OOPP_F1_2021_MAR_0039;

demolizione e ricostruzione «*Ex* Mattatoio» - ricovero automezzi - corpo B - Progettazione - 430.000 euro - Allegato A2 - n. 444 -OOPP_F1_2021_MAR_0600;

vengono accorpati in un unico intervento di importo complessivo pari a euro 607.400, denominato «Demolizione e ricostruzione *ex* Mattatoio», previo annullamento dei relativi CUP e assunzione del nuovo cup I51G23000040005 e ID opera OOPP_F1_2021_MAR_0039+0040+0600, da inserire nell'allegato A2 di cui all'ordinanza n. 137/2023.

4. I seguenti interventi in Comune di Montegiorgio, previsti dall'ordinanza n. 137 del 2023 come da allegati di seguito indicati:

ristrutturazione con miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale della *ex* Chiesa di San Francesco – 3.500.00 euro - Allegato A1 - n. 234 - OOPP_F1_2021_MAR_0755;

sede comunale di via Roma: ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, con miglioramento strutturale, recupero e riqualificazione architettonica dello scalone storico del Panfili - 5.800.000 euro - Allegato B - n. 580 - OOPP_F1_2021_MAR_0797;

vengono accorpati in un unico intervento di importo complessivo pari a euro 9.300.000,00, rinominato «Fondi Sisma 2016 - *Ex* Chiesa di San Francesco: ristrutturazione miglioramento sismico, recupero architettonico e funzionale e sede comunale Via Roma: demolizione e ricostruzione, recupero e riqualificazione architettonica dello 'Scalone del Panfili'», previo annullamento dei relativi CUP e assunzione del nuovo cup E86J23000060001 e ID opera OOPP_F1_2021_MAR_0755+0797, da inserire nell'Allegato B di cui all'ordinanza n. 137/2023.

5. I seguenti interventi in Comune di Montegiorgio, previsti dall'Ordinanza n. 137 del 2023 come da allegati di seguito indicati:

riparazione delle lesioni e restauro conservativo della Fontana dei Leoni e riqualificazione piazza della Repubblica – 1.230.000 euro - Allegato A1 - n. 62 - OOPP_F1_2021_MAR_2478;

ristrutturazione integrale dei sottoservizi - infrastrutture Capoluogo - I stralcio - 1.900.000 euro - Allegato A1 – n. 63 - OOPP_F1_2021_MAR_0935;

vengono accorpati in un unico intervento di importo complessivo pari a euro 3.130.000, rinominato «Ristrutturazione integrale dei sottoservizi, infrastrutture Capoluogo, riparazione delle lesioni e restauro conservativo della Fontana dei Leoni e riqualificazione piazza della Repubblica - 1° stralcio», previo annullamento dei relativi CUP e assunzione del nuovo cup F35F21000990002 e ID opera OOPP_F1_2021_MAR_2478+0935, da inserire nell'Allegato A1 di cui all'ordinanza n. 137/2023.

6. I seguenti interventi in Comune di San Ginesio, previsti dall'ordinanza n. 137 del 2023 come da allegati di seguito indicati:

riparazione danni e miglioramento sismico cimitero di Colle - 260.000 euro - Allegato B - n. 670 - ID opera custom_367;

riparazione danni e miglioramento sismico cimitero di Cerreto - 260.000 euro - Allegato B - n. 671 - ID opera custom_369;

riparazione danni e miglioramento sismico cimitero di San Costanzo – 260.000 euro - Allegato B - n. 672 - ID opera custom_370;

vengono accorpati in un unico intervento di importo complessivo pari a 780.000 euro, rinominato «Riparazione danni e miglioramento sismico dei Cimiteri di Colle, Cerreto e San Costanzo», previo annullamento dei relativi CUP e assunzione del nuovo cup G49D23000050001 e ID opera custom_367+369+370 da inserire nell'Allegato B di cui all'ordinanza n. 137/2023.

7. Per i seguenti interventi in Comune di Monte Rinaldo, previsti dall'Ordinanza n. 137 del 2023 come da Allegati di seguito indicati:

Torre dell'orologio - Museo dell'identità cittadina. Recupero mediante adeguamento sismico della torre civica al fine di ripristinare il meccanismo dell'orologio risalente al 1815 e realizzazione del museo dell'identità cittadina - euro 300.000 - Allegato A1– n. 228 – OOPP_F1_2021_MAR_1362;

Cumalab - laboratorio archeo-agro-naturalistico. realizzazione di un centro polifunzionale destinato ad attività culturali, sociali e di servizi - euro 1.700.000 - Allegato A1 - n. 229 - custom_850;

riparazione danni sisma cimitero comunale - euro 200.000 - Allegato B - n. 572 - OOPP_F1_2021_MAR_0885;

viene designato quale soggetto attuatore, in sostituzione dell'Amministrazione comunale, l'USR Marche.

8. Per i seguenti interventi in Comune di Montegiorgio, previsti dall'ordinanza n. 137 del 2023 come da allegati di seguito indicati:

ripristino e miglioramento funzionale infrastrutture e sottoservizi in frazione Appoiano - euro 500.000 - Allegato A1 - n. 185 - custom_1314;

ripristino funzionale civico cimitero - euro 250.000 - allegato B - n. 544 - OOPP_F1_2021_MAR_0158;
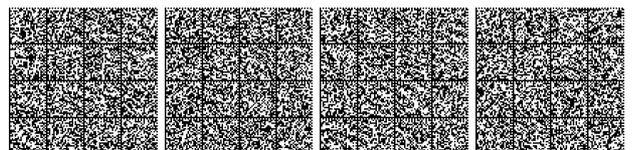
recupero e miglioramento sismico sede comunale - euro 250.000 - Allegato B – n. 545 - NUOVA OPERA MAR_124_7;

viene designato quale soggetto attuatore, in sostituzione dell'Amministrazione comunale, l'USR Marche.

9. Per il seguente intervento in Comune di San Severino Marche, previsti dall'ordinanza n. 137 del 2023 come da Allegati di seguito indicati:

ponte su strada provinciale San Severino - euro 1.250.000 - allegato C - n. 739 - C_MARC_016;

viene designato quale soggetto attuatore, in sostituzione dell'Amministrazione comunale, ANAS S.p.a. (Struttura Territoriale Marche).

10. In attuazione del disposto di cui ai precedenti commi da 1 a 9, vengono modificati gli allegati A1, A2, B e C dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023; pertanto gli importi totali finali degli allegati all'ordinanza n. 137/2023, risultano essere i seguenti:

A1 = euro 337.924.538,00;

A2 = euro 28.789.160,00;

B = euro 246.386.953,83;

C = euro 33.960.000,00.

11. Le modifiche disposte dalle previsioni di cui ai precedenti commi avvengono ad invarianza finanziaria.

Art. 2.

*Efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 30 maggio 2023

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1829*

**23A04780**

ORDINANZA 30 maggio 2023.

**Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi.** (Ordinanza n. 142).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato, in particolare, l'art. 8, quarto comma, del succitato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e successive proroghe, che dispone che: «Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Il commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al termine perentorio del 30 novembre 2020. Per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*, qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-*bis* nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Preso atto che con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata;

Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2023, per la presentazione delle istanze relative alla ricostruzione privata è utilizzabile esclusivamente la piattaforma informatica denominata GE.DI.SI.;

Vista l'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, recante «Disposizioni di coordinamento e differimento termini della ricostruzione privata e pubblica», la quale stabilisce:

all'art. 2, che: «Il termine relativo alla presentazione delle domande di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, è fissato alla data del 31 dicembre 2023»;

all'art. 4, che: «Il termine già previsto dal comma 2 dell'art. 15 dell'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, relativo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016 e al comma 14 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è fissato alla data del 31 dicembre 2023»;

all'art. 7, che: «Le domande semplificate di rilascio del contributo di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, dell'ordinanza commissariale n. 123, trasmesse oltre il termine del 20 dicembre 2022, previsto dal comma 1 del medesimo art. 2, si intendono validamente presentate ove inoltrate entro la data del 31 dicembre 2022. Nell'ipotesi in cui non risulti rispettato il suddetto termine, le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 123 si intendono rispettate qualora, entro la data del 31 gennaio 2023, le domande siano presentate complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa»;

Considerato che da un'indagine condotta attraverso le piattaforme della struttura commissariale risulta, allo stato attuale, che le manifestazioni di volontà a presentare domanda di contributo per la riparazione di danni gravi presentate in GE.DI.SI. sono pari a n. 5112. Ad esse sono state associate le dichiarazioni CAS/SAE come di seguito indicate:

*a)* n. dichiarazioni CAS/SAE con impedimento: n. 1350;

*b)* n. dichiarazioni CAS/SAE senza impedimento: n. 3762;

b.1) n. dichiarazioni non associate ad alcuna istanza di contributo: n. 1283;

b.2) n. dichiarazioni associate a domanda di contributo già depositate in piattaforma: n. 2479, di cui stimate associate a domanda di contributo semplificate n. 1969;

Tenuto conto che l'art. 105 del citato Testo unico della ricostruzione privata prevede che:

«1. Al fine di garantire una più compiuta programmazione e maggiore speditezza delle attività di ricostruzione privata, il Commissario straordinario può provvedere a fissare termini per la presentazione delle domande di contributo anche con riferimento a specifiche tipologie di interventi e alla disciplina degli incarichi, tenendo conto delle priorità stabilite dal legislatore, di quelle di natura sociale, dell'individuazione degli aggregati e delle unità minime di intervento, degli ostacoli di cantierizzazione e di ogni altra interferenza, tenendo conto delle proposte provenienti dalla rete delle professioni tecniche e dalle parti sociali.

2. Al fine di favorire il rientro dei cittadini nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, nonché di assicurare il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i proprietari o titolari di diritti reali degli edifici danneggiati che fruiscono, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, del Contributo di autonoma sistemazione (CAS), ovvero delle Strutture abitative di emergenze (SAE), o degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai sensi del decreto-legge n. 8 del 2017, o dei moduli abitativi provvisori rurali (MAPRE), o degli immobili realizzati ai sensi delle OCDPC n. 510/2018, 553/2018, 538/2018, 581/2019, nonché degli immobili messi a disposizione dal comune o da altri soggetti pubblici, devono presentare le domande di contributo entro il termine fissato con ordinanza commissariale»;

Ritenuta la necessità di assicurare la priorità assoluta alle attività di istruttoria e determinazione delle domande di contributo relative agli interventi i cui titolari beneficiano da tempo del Contributo di autonoma sistemazione (CAS) e, in seguito, in un'ottica di programmazione, delle ulteriori misure di assistenza;

Richiamato il Protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Considerata l'esigenza di disporre una programmazione delle modalità di monitoraggio delle domande attraverso la nuova piattaforma digitale GE.DI.SI.;

Considerata la necessità di dichiarare immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza al fine di consentire la disponibilità di tempi sufficienti per l'adeguamento e la presentazione delle domande nei nuovi termini programmati;

Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 29 maggio 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e con la Regione Umbria con nota prot. n. CGRTS-0029841-A-30/05/2023;

Dispone:

Art. 1.

*Danni lievi*

1. Per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici che hanno riportato danni lievi il termine perentorio per la presentazione della domanda di contributo è fissato in centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza nel caso di:

*a)* trasmissione da parte del soggetto legittimato ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge speciale Sisma della revoca della dichiarazione di rinuncia al contributo in favore delle agevolazioni fiscali di cui al comma 4-*ter* dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto *superbonus* rafforzato);
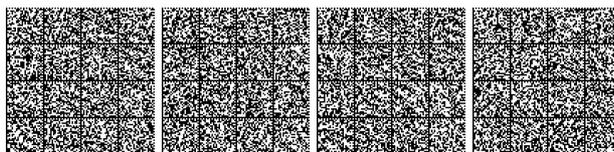
*b)* interventi di riparazione per danni lievi che riguardino le pertinenze di edifici agibili - di cui all'art. 11 del Testo unico della ricostruzione privata - classificate con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0;

*c)* interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici già dichiarati parzialmente inagibili e oggetto – a seguito degli eventi sismici registratisi a far data dal 24 agosto 2016 – di inagibilità totale attraverso un esito «B» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata, caratterizzati da un danneggiamento cui corrisponda un livello operativo pari a L0 e riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 104, comma 3, del Testo unico della ricostruzione privata;

*d)* interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici classificati con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0, per i quali – a seguito delle intervenute modifiche normative all'art. 20-*bis* del decreto-legge n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233/2021, attraverso l'art. 3-*duodecies* del decreto-legge n. 3/2023, convertito dalla legge n. 21/2023 - siano applicabili le previsioni contenute nell'art. 65 del Testo unico della ricostruzione privata;

*e)* interventi di riparazione per danni lievi che riguardino edifici classificati con esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata con un danneggiamento pari a L0, per i quali in ragione di comprovati e documentati impedimenti oggettivi, indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, non è stato possibile procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento nei termini previsti dall'art. 8, comma 4, della legge speciale Sisma;

*f)* fermo restando, per tutti i casi, il termine massimo di centocinquanta giorni dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità, nel caso in cui, a seguito di una valutazione di agibilità o di redazione di una perizia giurata su immobile dichiarato non utilizzabile sulla base di una scheda FAST, effettuata successivamente al 30 novembre 2020, sia stato assegnato all'edificio – oggetto di istanza - un esito «B» o «C» delle schede di cui al comma 1 dell'art. 5 del Testo unico della ricostruzione privata e risulti per esso un danneggiamento pari a L0.

2. Per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della ordinanza n. 135 del 2023, il termine perentorio è fissato al 31 luglio 2023.

3. Per gli edifici classificati con esito «E» delle schede di cui all'art. 5, comma 1 del Testo unico della ricostruzione privata per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi dell'art. 7 del Testo unico della ricostruzione privata, ovvero in sede istruttoria, nonché da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, per la presentazione della domanda di contributo si applicano i termini dei danni gravi.

## Art. 2.

### *Danni gravi*

1. Per l'integrazione e il completamento delle domande di contributo semplificate, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1-*bis*, dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, come introdotto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, il termine ultimo è fissato alla data del 31 dicembre 2023, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;

2. Nel caso di edifici oggetto di delocalizzazione obbligatoria, ove l'area sulla quale verrà riedificato l'edificio danneggiato, per motivi non imputabili al beneficiario, non sia stata ancora individuata in via definitiva alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, il termine per la presentazione della domanda di contributo è di centocinquanta giorni successivi alla cessazione della causa impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. La mancata presentazione della domanda nel termine predetto determina la sospensione delle misure emergenziali destinate all'assistenza abitativa.

3. Nel caso in cui non sia possibile, in ragione di comprovati e documentati impedimenti indipendenti dalla volontà del soggetto legittimato o del professionista incaricato, procedere alla presentazione della domanda e/o all'elaborazione del progetto dell'intervento, il termine per la presentazione della domanda di contributo al fine di non incorrere nella sospensione dei benefici è di centocinquanta giorni a decorrere dal superamento della condizione impeditiva e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

4. Nel caso di edifici di proprietà mista, pubblico-privato, per i quali in ragione della prevalenza del regime proprietario pubblico si debbano attivare procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione degli operatori economici, si seguono i termini stabiliti per la realizzazione degli appalti nella ricostruzione pubblica.

## Art. 3.

### *Priorità dell'esame e termini relativi alle domande connesse a misure di assistenza e di emergenza*

1. Per la presentazione delle domande relative ad edifici con danni gravi, complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa, da presentare da parte dei proprietari o dei titolari di diritti reali degli edifici
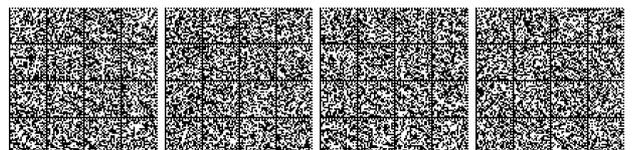
danneggiati che fruiscono del contributo di autonoma sistemazione (CAS), relativamente alle disposizioni previste dall'art. 105 del Testo unico della ricostruzione privata e, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, il termine definitivo è fissato alla data del 31 ottobre 2023, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020;

2. Gli USR provvedono con assoluta priorità, rispetto alle altre domande pendenti, all'istruttoria e alla definizione delle istanze di cui al comma precedente e di cui al comma 1 dell'art. 2, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 12-*bis* del decreto-legge n. 189/2016.

Art. 4.

*Sanzioni*

1. La mancata presentazione della domanda di concessione di contributo entro i termini di cui ai precedenti articoli, determina automaticamente la sospensione del contributo di autonoma sistemazione, CAS, secondo le modalità del Protocollo di intesa, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Commissario straordinario, dal Dipartimento di protezione civile nazionale e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria.

2. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità previsti dagli articoli precedenti determina l'automatica applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 nonché, per i danni lievi, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 38 del Testo unico della ricostruzione privata.

Art. 5.

*Monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata*

1. Ai fini dell'implementazione del flusso informatico dei dati di avanzamento delle nuove domande di contributo e di quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, gli uffici speciali per la ricostruzione trasmettono, con cadenza mensile, esclusivamente tramite la piattaforma GE.DI.SI., il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di ricostruzione privata attraverso l'indicazione dei decreti di rilascio del contributo e di liquidazione degli stati di avanzamento lavori, con l'indicazione del numero di protocollo, data del decreto, importo e CUP, con le modalità previste all'interno della stessa piattaforma informatica.

2. Per le domande di contributo che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, risultino già decretate, il recupero e l'adeguamento dei medesimi dati dovrà avvenire, di concerto con gli USR, entro il 31 agosto 2023.

Art. 6.

*Efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 30 maggio 2023

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1834*

**23A04781**

---

ORDINANZA 28 giugno 2023.

**Modifica all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante: «Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-*duodetricies* del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata».** (Ordinanza n. 143).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
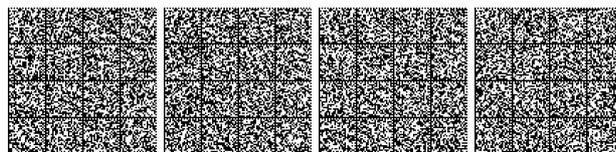
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-*bis* nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto-legge n. 76 del 2020:

l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 15, comma 3-*bis*, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-*bis*. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera *e)*, di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

l'art. 15-*bis*, comma 3-*bis*, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente Ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal Commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»;

Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante «Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'ordinanza n. 38/17»;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», con il quale è stato aggiunto il com-

ma 4-*septies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2023;
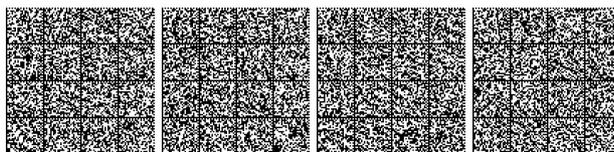
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge, sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal Commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettera c-*bis*), nn. 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

Considerato che, in particolare, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha stabilito che i suddetti interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro;

Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;

Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata»;

Vista l'ordinanza n. 132 del 30 dicembre 2022, recante «Approvazione nuovi interventi relativi agli edifici di culto e integrazione finanziaria dei precedenti programmi»;

Vista la nota CGRTS-0023102 del 15 luglio 2021 ad oggetto «Censimento e stima complessiva del danno degli edifici di culto danneggiati dal sisma del centro Italia del 2016/2017 situati nei comuni all'interno o all'esterno del cratere delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. Comunicazione modalità operative di trasmissione»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 535 del 17 novembre 2021, recante «Censimento e stima danni edifici di culto. Proroga dei termini di presentazione delle schede degli interventi e definizione criteri per la futura programmazione»;

Dato atto che:

il 3 ottobre 2026 ricorre l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia;

il 2025 sarà l'anno del venticinquesimo Giubileo universale della Chiesa cattolica, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall'altra, costituiranno un'occasione di fondamentale rilancio delle comunità locali, all'insegna dei valori francescani;

in vista di tali ricorrenze, si intende garantire un adeguato risalto, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e del turismo religioso, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, alla celebrazione della figura di San Francesco d'Assisi;

in una prospettiva di divulgazione del pensiero, della cultura e dell'eredità di San Francesco d'Assisi, si reputa essenziale la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione degli edifici di culto del territorio umbro sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, nonché gli interventi su luoghi e territori comunque connessi alla cultura francescana;

molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026, si rende necessario intervenire con urgenza per il loro recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla loro ricostruzione e ripristino;

in data 15 aprile 2022 è stato siglato, con durata fino al 2026, un Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario, la Presidente della Regione Umbria in qualità di Vice Commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati minori dell'Umbria, in rappresentanza anche della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della Custodia generale del Sacro convento di San Francesco in Assisi dei Frati minori conventuali;

con l'art. 1 della richiamata ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 è stato approvato il Protocollo d'intesa di cui sopra nonché l'elenco e la quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati a San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, quale stralcio del redigendo Programma degli interventi sulle chiese, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e comma 2, lettera *b)* del decreto-legge n. 189/2016, e con il successivo art. 9 sono state stanziate le risorse per la realizzazione degli interventi di cui al protocollo, stimati in complessivi euro 11.831.410,00, ai quali si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Considerato che le parti hanno condiviso la necessità di una integrazione al detto Protocollo, includendo quale soggetto firmatario la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino;

Considerato pertanto che si rende necessaria la modifica dell'art. 3, comma 2, del suddetto Protocollo di intesa, sub Allegato A all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, inserendo tra i componenti del Comitato di coordinamento, composto da rappresentanti referenti delle parti firmatarie, anche un rappresentante della Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino;

Considerato inoltre che la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino ha inserito nel citato censimento degli edifici di culto, promosso dalla Struttura commissariale di concerto con la CEI, tre interventi danneggiati potenzialmente finanziabili tra cui la «Basilica di Santa Maria di Plestia», ubicata nel Comune di Serravalle di Chienti (MC), per un importo pari a euro 2.750.000,00, e che per tale intervento è disponibile a svolgere la funzione di soggetto attuatore;

Vista la nota trasmessa alla struttura commissariale n. CGRTS-0035971 del 31 dicembre 2022 con cui la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino ha rappresentato alla Struttura commissariale che l'edificio di culto in oggetto riveste grande interesse sociale, culturale, religioso e archeologico tale da richiedere un impegno congiunto e concreto tra diversi enti per la sua tutela e la sua piena valorizzazione, anche alla luce dell'importanza che esso riveste per il territorio in cui si trova;

Ritenuto che la «Basilica di Santa Maria di Plestia» costituisca un bene di particolare significato e rilevanza sotto l'aspetto sociale, culturale, religioso ed archeologico e che, pertanto, essa debba essere inserita nell'elenco degli interventi di cui all'Allegato 1 al Protocollo di intesa che costituisce Allegato A all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

Considerato pertanto che si rende altresì necessaria la modifica dell'Allegato 1, recante Interventi su chiese oggetto del presente protocollo, al Protocollo di intesa, sub Allegato A all'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, inserendo l'intervento relativo alla «Basilica di Santa Maria di Plestia»;

Acquisita l'intesa in data 27 giugno 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

*Modifiche e integrazioni dell'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022*

1. All'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022 è apportata la seguente modifica:

nell'art. 9, comma 1, le parole «stimati in complessivi euro 11.831.410,00» sono sostituite dalle seguenti: «stimati in complessivi euro 14.581.410,00»;

2. All'Allegato A all'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'elenco dei soggetti sottoscrittori viene aggiunto un ultimo punto recante: «la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, con sede in ……………., codice fiscale ……………………., nella persona del legale rappresentante …………………... nato a ……………… il ……………., di seguito «Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino»;

nelle premesse, il punto «la Provincia serafica e la Custodia generale custodiscono strutture di inestimabile valore artistico e beni monumentali di particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro proprietà o di cui - in modo diretto o attraverso gli enti ad essi afferenti - hanno la responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la valorizzazione» è modificato in «la Provincia serafica, la Custodia generale e la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino custodiscono strutture di inestimabile valore artistico e beni monumentali di particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro proprietà o di cui - in modo diretto o attraverso gli enti ad essi afferenti - hanno la responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la valorizzazione»;

nelle premesse, il punto «la Provincia serafica e la Custodia generale hanno la proprietà o comunque gestiscono strutture già utilizzate per ospitalità di pellegrini e turisti o che potrebbero essere a ciò destinate e che richiedono particolari attenzioni in ordine alla sicurezza, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche» è modificato in «la Provincia serafica, la Custodia generale e la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino hanno la proprietà o comunque gestiscono strutture già utilizzate per ospitalità di pellegrini e turisti o che potrebbero essere a ciò destinate e che richiedono particolari attenzioni in ordine alla sicurezza, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche»;

nell'art. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente «Sono individuati i seguenti componenti: il componente per la struttura del Commissario straordinario del Gover-

no - dott. Fausto Cardella; il componente per la Regione Umbria - l'ing. Stefano Nodessi Proietti - il componente per l'USR Umbria l'arch. Filippo Battoni - il componente per la Provincia serafica: fra Francesco Piloni, Ministro provinciale - il componente per la Custodia generale: fra Marco Giuseppe Moroni, Custode generale *pro tempore* - la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino:……………….»:
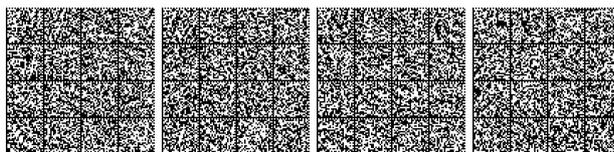
3. L'elenco degli interventi contenuto nell'allegato B dell'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022, è integrato con l'intervento denominato «Basilica di Santa Maria di Plestia. Messa in sicurezza sismica a seguito danni sisma 2016», per un importo stimato pari a euro 2.750.000.

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'integrazione degli interventi indicati nell'Allegato B dell'ordinanza commissariale n. 128 del 13 ottobre 2022, come da previsione dell'art. 1, comma 3, della presente ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per un importo pari a euro 2.750.000.

Art. 3.

*Efficacia*

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 28 giugno 2023

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2070*

**23A04782**

ORDINANZA 28 giugno 2023.

**Modifiche alle ordinanze n. 105 del 2020, n. 130 del 2022, recante: «Testo unico della ricostruzione privata» e successive modificazioni ed integrazioni, n. 137 del 2023, all'ordinanza speciale n. 14 del 2021, nonché disposizioni in materia di cessioni dei crediti e altre misure connesse.** (Ordinanza n. 144).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori col-

piti da eventi sismici», convertito con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e, in particolare, l'art. 9-*duodetricies*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;

Ritenuta la necessità di rimodulare gli interventi di ricostruzione degli edifici di culto al fine di agevolare il completamento delle opere già iniziate, consentendo - a limite di assegnazione invariato - una maggiore possibilità alle Diocesi di riallocazione delle somme concesse tra i vari interventi in programmazione, modificando di conseguenza l'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 105/2020;

Visto il Testo unico della ricostruzione privata approvato con ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, come modificato dalle ordinanze n. 133 del 31 gennaio 2023 e n. 136 del 22 marzo 2023;

Ritenuta l'opportunità di specificare il procedimento di attuazione del principio contenuto all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del testo unico della ricostruzione privata relativo all'acquisizione da parte del comune, o società pubblica o ente delegato della proprietà di immobili privati danneggiati dal sisma del 2016 ai fini della ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023 recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»; nonché le ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica» e n. 129 del 29 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del Nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

Considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 3, comma 8, dell'ordinanza n. 137 del 2023, «il Commissario, su proposta del Vice Commissario, può revocare o rimodulare le risorse destinate agli interventi»;

Preso atto che il Comune di Montemonaco ha ottenuto finanziamenti a valere sulla suddetta ordinanza n. 137 del 2023 per una serie di interventi come indicati negli allegati A1 e B;

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Montemonaco (AP) acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0032895-A-19/06/2023, con la quale lo stesso ente ha proposto di rimodulare finanziariamente alcuni interventi, senza variare l'importo complessivo di quanto assegnato, e segnatamente:

allegato A1, n. 24 - OOPP_F1_2021_MAR_0782 - Intervento di ricostruzione previa demolizione e delocalizzazione del Garage comunale - CUP - n. D48I21000270005 - importo finanziamento euro 1.350.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 1.350.000,00;

allegato A1 n. 25 - OOPP_F1_2021_MAR_1612 - Intervento di adeguamento sismico del Museo della Sibilla - *ex* Villa Curi - CUP n. D41B21001740001 - importo finanziamento euro 1.000.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 1.000.000,00;

allegato A1 n. 26 - custom_503 - Lavori di adeguamento tecnico funzionale di tratti di strade comunali danneggiate dal sisma - CUP n. D47H22001170001 - importo finanziamento euro 2.300.000,00 - importo finanziamento post- rimodulazione proposta dal comune euro 2.500.000,00;

allegato A1 n. 27 - custom_1202 - Rigenerazione urbana e consolidamento delle vie interne del capoluogo - CUP n. D42F22000390001 - importo finanziamento euro 1.850.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 2.050.000,00;

allegato B n. 538 - OOPP_F1_2021_MAR_0745 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di San Giorgio all'Isola - CUP n. D46I22000000002 - importo finanziamento euro 200.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 200.000,00;

allegato B n. 539 - OOPP_F1_2021_MAR_0765 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di Tofe - CUP n. D46I22000010001 - importo finanziamento euro 250.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 250.000,00;

allegato B, n. 540, custom_316 - Adeguamento sismico sede provvisoria del comune, ambulatorio medico e farmacia - CUP n. D41B21004340001 - importo finanziamento euro 550.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione proposta dal comune euro 150.000,00;

Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di accogliere la richiesta di rimodulazione delle risorse avanzata dal Comune di Montemonaco per gli interventi di propria competenza, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0032895-A-19/06/2023;

Ritenuto che nulla osta ad accogliere la richiesta di rimodulazione delle risorse avanzata dal Comune di Montemonaco e, pertanto, che si possa procedere all'aggiornamento degli allegati all'ordinanza n. 137 del 2023;

Preso atto che il Comune di Fermo (AP) è il soggetto attuatore del seguente intervento con finanziamento a valere sulla ordinanza n. 137 del 2023:
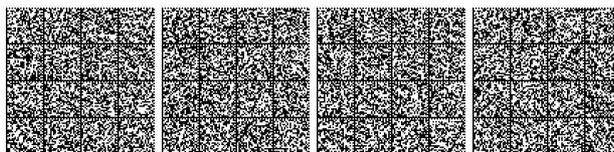
allegato B n. 708 - OOPP_F1_2021_MAR_0829 - Interventi locali di miglioramento sismico Rocca Montevar-

mine - Castello di origine altomedioevale Torre Merlata, chiesa e manufatti minori - CUP n. F66J23000010001 - importo finanziamento euro 4.350.000,00;

Vista la richiesta congiunta pervenuta dai Comuni di Fermo e Carassai (AP), acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0032490-A-15/06/2023, con la quale gli stessi enti (in accordo tra loro, propongono al Commissario straordinario la modifica dell'ordinanza n. 137 del 2023 con il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento dal Comune di Fermo al Comune di Carassai, considerata la strategicità e la centralità della Rocca all'intero del territorio di Carassai;

Vista la proposta pervenuta dall'USR Marche di accogliere la richiesta di trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento dal Comune di Fermo al Comune di Carassai per l'intervento distinto al n. 708 dell'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 2023, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0033003-A-20/06/2023;

Ritenuto che nulla osta ad accogliere la richiesta di trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento dal Comune di Fermo al Comune di Carassai per l'intervento distinto al n. 708 dell'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 2023, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS-0033003-A-20/06/2023 e, pertanto, che si possa procedere all'aggiornamento del relativo allegato alla citata ordinanza;

Vista l'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021 recante «Interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera» e, in particolare, l'art. 5 e le soglie ivi previste per procedere con gli affidamenti diretti attualmente riferite a quelle precedentemente individuate dal decreto legislativo n. 50/2016;

Considerata la necessità di procedere all'adeguamento delle soglie con quelle previste dall'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023 per i contratti di lavori, i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, al fine della deroga prevista al richiamato art. 5 dell'ordinanza speciale n. 14/2021;

Ritenuto conseguentemente di procedere con la modifica dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 14/2021, fermo restando il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e che siano comunque scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Ritenuta la necessità di agevolare lo strumento normativamente previsto della cessione dei crediti per le imprese che attuano interventi di ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2016, nonché eventuali altre misure che richiedano il coinvolgimento di istituti bancari e, allo scopo, di sottoscrivere eventuali accordi, intese o protocolli con questi ultimi;

Considerato che l'ordinanza 30 maggio 2023, n. 140, recante «Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, già prevede che «Ai fini di cui al comma precedente, il Commissario straordinario è autorizzato alla sottoscrizione di intese e accordi con istituti di credito ed enti pubblici di garanzia finalizzati all'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti e ai costi dell'intervento chiesti a rimborso»;

Acquisita l'intesa dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seduta della Cabina di coordinamento del 27 giugno 2023;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

### Art. 1.

### *Modifiche all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020*

1. All'art. 5 dell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* al comma 1, le parole da «Eventuali maggiori costi» sino alle parole «documentata istanza del medesimo» sono abrogate;

*b)* dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati prioritariamente attingendo alle economie relative ad altri interventi o dai ribassi di cui all'art. 3, comma 2; nel caso di insufficienza di tali risorse, si potranno utilizzare altre somme già concesse alle singole Diocesi dalla programmazione vigente, fermo restando il limite complessivo corrispondente a detta assegnazione».

### Art. 2.

### *Modifiche all'art. 6 del Testo unico della ricostruzione privata*

All'art. 6, comma 1, lettera *a)* del Testo unico della ricostruzione privata, è aggiunto il seguente periodo:

«Il comune acquisisce la proprietà, per sé o società pubblica o ente delegato, in tutti i modi previsti dalla legge e anche tramite compravendita, in presenza delle condizioni di cui all'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, oppure attraverso la procedura di espropriazione. Il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza è determinato, a seguito della perizia asseverata di un professionista abilitato che ne attesti la congruità che sia oggetto di reciproca accettazione tra le parti, in caso di mancato accordo tra le parti contraenti in ultima istanza la procedura di stima verrà affidata all'Agenzia delle entrate con valore vincolante e definitivo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che approva l'intesa tra il comune acquirente e il proprietario, espressa nella forma del contratto preliminare condizionato, ai sensi del codice civile.
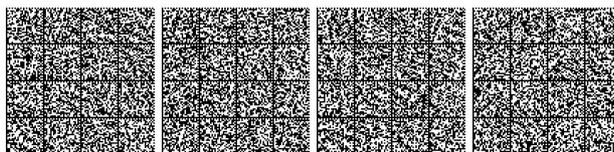
A tali fini il comune emana, un avviso pubblico con cui rende edotti i cittadini della facoltà di presentare una proposta di cessione dell'immobile danneggiato dal sisma e oggetto di intervento di ricostruzione ai sensi del presente Testo unico, con la documentazione che ne attesti i titoli legittimi di proprietà, la classificazione catastale, la consistenza, la rappresentazione fotografica ed ogni altro elemento utile.

Acquisito il titolo di proprietà il comune provvede all'intervento di riparazione o ricostruzione in qualità di soggetto beneficiario del contributo, presentando la domanda e la documentazione richiesta ai sensi del presente testo unico all'USR competente, attraverso un professionista abilitato o conferendo mandato, con procura notarile, ad un soggetto terzo qualificato che agisce, secondo le disposizioni del presente Testo unico, in nome e per conto del comune.

Il comune beneficia del credito d'imposta nell'ambito dell'attività di natura commerciale esercitata, in coerenza con la risposta n. 389 dell'Agenzia delle entrate del 22 settembre 2020 e delle relative circolari del 2009 e del 2015».

Art. 3.

*Modifiche agli allegati A1 e B all'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023*

1. I seguenti interventi del Comune di Montemonaco sono rimodulati come segue e conseguentemente aggiornati gli allegati A1 e B dell'ordinanza n. 137 del 2023:

allegato A1, n. 24 - OOPP_F1_2021_MAR_0782 - Intervento di ricostruzione previa demolizione e delocalizzazione del Garage comunale - CUP n. D48I21000270005 - importo finanziamento euro 1.350.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 1.350.000,00;

allegato A1 n. 25 - OOPP_F1_2021_MAR_1612 - Intervento di adeguamento sismico del Museo della Sibilla - ex Villa Curi - CUP n. D41B21001740001 importo finanziamento euro 1.000.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 1.000.000,00;

allegato A1 n. 26 - custom_503 - Lavori di adeguamento tecnico funzionale di tratti di strade comunali danneggiate dal sisma - CUP n. D47H22001170001 - importo finanziamento euro 2.300.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 2.500.000,00;

allegato A1 n. 27 - custom_1202 - Rigenerazione urbana e consolidamento delle vie interne del capoluogo - CUP n. D42F22000390001 - importo finanziamento euro 1.850.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 2.050.000,00;

allegato B n. 538 - OOPP_F1_2021_MAR_0745 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di San Giorgio all'Isola - CUP n. D46I22000000002 - importo finanziamento euro 200.000,00 - importo finanziamento post- rimodulazione euro 200.000,00;

allegato B n. 539 - OOPP_F1_2021_MAR_0765 - Riparazione danni e ripristino funzionale Cimitero di Tofe - CUP n. D46I22000010001 - importo finanziamento euro 250.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 250.000,00;

allegato B, n. 540, custom_316 - Adeguamento sismico sede provvisoria del comune, ambulatorio medico e farmacia - CUP n. D41B21004340001 - importo finanziamento euro 550.000,00 - importo finanziamento post-rimodulazione euro 150.000,00.

2. Per il seguente intervento è autorizzato il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore e del relativo finanziamento per un importo pari ad euro 4.350.000,00 dal Comune di Fermo al Comune di Carassai e di conseguenza aggiornato l'allegato B dell'ordinanza n. 137 del 2023:

allegato B n. 708 - OOPP_F1_2021_MAR_0829 - Interventi locali di miglioramento sismico Rocca Montevarmine - Castello di origine altomedioevale Torre Merlata, chiesa e manufatti minori - CUP n. F66J23000010001 - importo finanziamento euro 4.350.000,00.

Art. 4.

*Modifiche all'ordinanza speciale n. 14 del 15 luglio 2021*

Al testo dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 14 del 15 luglio 2021, sono apportate le modifiche che seguono:

la lettera *a)* è sostituita con la seguente:

*a)* per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *b) e)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione e che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

*b)* per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a) c) d)*, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione e che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Art. 5.

*Cessioni dei crediti e altre misure*

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, il Commissario straordinario è autorizzato alla sottoscrizione di accordi, intese o protocolli con primari istituti di credito al fine di agevolare la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-

glio 2020, n. 77, cosiddetto «Superbonus» e comunque ogni altra misura idonea a garantire la riparazione e la ricostruzione a seguito degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

Art. 6.

*Efficacia*

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del 11 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 28 giugno 2023

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2205*

**23A04783**

---

ORDINANZA 28 giugno 2023.

**Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.** (Ordinanza n. 145).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visti tutte le ordinanze, le ordinanze speciali, nonché tutti i decreti e gli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario sino alla data odierna e che derogano o comunque richiamano o rinviano a principi o disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 o che comunque contengono misure in deroga alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Preso atto che il decreto legislativo n. 36/2023, entrato in vigore il 1° aprile 2023, diverrà efficace a far data dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Preso atto che secondo quanto previsto dall'art. 226, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 36/2023, a decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 50/2016, continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso e che «A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: *a)* le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; *b)* in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; *c)* per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; *d)* per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice

acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data»;

Ritenuta la necessità (in via transitoria e nelle more di una più compiuta revisione delle disposizioni delle ordinanze, delle ordinanze speciali, dei decreti o degli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario che derogano o comunque richiamano o rinviano a disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016) di confermare la validità di tutti gli atti emanati che derogano o comunque richiamano o rinviano a principi o disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, riferendo ogni rinvio o riferimento ai principi e alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 50/2016 ai corrispondenti principi e disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023, e ciò anche al fine di evitare ritardi nell'esecuzione degli interventi discendenti da dubbi interpretativi nel periodo di transizione tra i due corpi codicistici;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36/2023 «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il Codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»;

Considerato ancora che, ai sensi dell'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023 «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'art. 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: *a)* procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; *b)* ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *z)*, dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; *c)* procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; *d)* effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali; *e)* eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; *f)* eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere *b)* e *c)*; *g)* qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»;

Ritenuta pertanto, la necessità — attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti *ex lege* — prevedere una deroga temporanea al termine indicato per gli adempimenti e alle procedure che possono essere *medio tempore* condotte e effettuate dalle singole stazioni appaltanti ancorché non qualificate, anche allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del citato decreto legislativo n. 36/2023;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere ai chiarimenti necessari ai fini dei principali adempimenti conseguenti all'efficacia in data 1° luglio 2023 del decreto legislativo n. 36/2023;

Acquisita l'intesa in data 27 giugno 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

*Efficacia del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*

1. Ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici
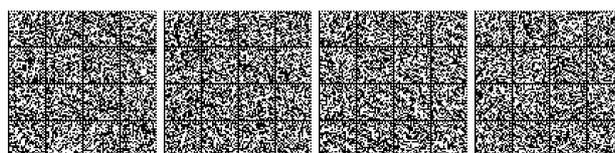
contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 2.

*Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti*

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

Art. 3.

*Efficacia*

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 28 giugno 2023

*Il Commissario straordinario:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2090*

**23A04784**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 24 maggio 2023.

**Piano generale di riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Annualità 2022-2023.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;
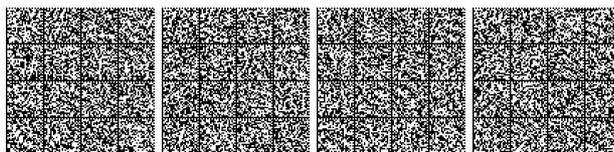
Visto il decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 28 aprile 2021, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all' ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a tenore del quale la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale al fine dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie, e si definiscono di tipo *b)* le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

Visto, in particolare, l'art. 45 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2022) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 27 gennaio 2023, n. 9, con il quale il Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2022, nella misura di euro 10 milioni;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 11 gennaio 2023) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 10 marzo 2023, n. 21, con il quale il Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante «Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 3 ottobre 2022);

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, che prevede che la Conferenza unificata trasmetta al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni, redatto sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo art. 1;

Vista la nota prot. n. 1785/C13PC del 23 marzo 2023 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, concernente l'approvazione della tabella di riparto del Fondo regionale di protezione civile per le annualità 2022 e 2023, che tiene conto delle modifiche apportate dalla Conferenza medesima ai criteri fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022;

Vista la nota del Dipartimento per gli affari regionali n. 8507 del 29 marzo 2023, con la quale la suddetta tabella di riparto è stata diramata al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'Unione delle province d'Italia - UPI e all'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 12 aprile 2023;

Vista la nota prot. n. 18578 del 13 aprile 2023, con la quale il Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla citata nota prot. n. 1785/C13PC del 23 marzo 2023 del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, all'esito della riunione tecnica tenutasi il 12 aprile 2023, ha richiesto, l'inserimento del provvedimento in oggetto, all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza medesima;
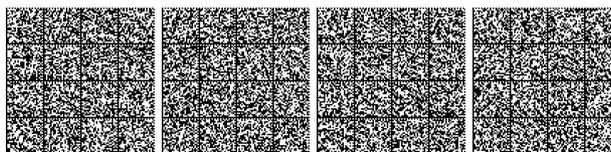
Visto l'accordo tra le regioni, del 19 aprile 2023, rep. n. 53, sancito nella seduta di Conferenza unificata del 19 aprile 2023, sul piano generale di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante «Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile»;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto delle risorse dell'annualità 2022 e 2023*

1. Per le finalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» le risorse finanziarie, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 annualità 2022 e dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, annualità 2023 pari a complessivi euro 20.000.000,00, sono ripartite tra le regioni, nei limiti indicati nella tabella allegata al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

*Trasferimento delle risorse*

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono trasferite alle regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali proposte allo svolgimento della attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, e precisamente:

*a)* acconto del 70% all'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1;

*b)* saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.

Art. 3.

*Restituzione delle eventuali economie*

1. Le risorse erogate, per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo *b)*, devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile mediante versamento al conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al pertinente capitolo di spesa, per essere successivamente ridistribuite, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di avere avviato interamente i programmi preventivati.

Per quanto non espressamente disciplinato del presente decreto, si rimanda a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2023

*Il Capo del Dipartimento:* CURCIO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2023*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1891*

ALLEGATO

Tabella 1: Riparto risorse finanziarie
del Fondo regionale di protezione civile annualità 2022 e 2023

| RIPARTO REGIONI | |
|---|---|
| REGIONE | RISORSE |
| Abruzzo | 780.071,60 € |
| Basilicata | 603.116,92 € |
| Calabria | 1.155.527,41 € |
| Campania | 1.680.581,18 € |
| Emilia Romagna | 1.586.358,34 € |
| Friuli Venezia Giulia | 692.278,39 € |
| Lazio | 1.501.335,35 € |
| Liguria | 575.136,99 € |
| Lombardia | 1.581.048,54 € |
| Marche | 745.396,34 € |
| Molise | 496.094,94 € |
| Piemonte | 1.142.983,44 € |
| Puglia | 991.046,74 € |
| Sardegna | 954.141,90 € |
| Sicilia | 1.500.267,21 € |
| Toscana | 1.384.522,03 € |
| Umbria | 622.926,13 € |
| Valle d'Aosta | 695.530,17 € |
| Veneto | 1.311.636,37 € |
| TOTALE | 20.000.000,00 € |

**23A04794**
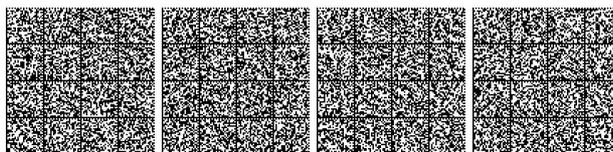
# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Pensa Pharma».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 175 del 10 agosto 2023*

Procedura europea n. MT/H/0624/001-002,004,006/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ATORVASTATINA PENSA PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette(Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Tazzoli n. 6 - 20154 - Milano - Italia.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704016 (in base 10) 1JCCNJ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704028 (in base 10) 1JCCNW (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al l - A.I.C. n. 050704030 (in base 10) 1JCCNY (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704042 (in base 10) 1JCCPB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704055 (in base 10) 1JCCPR (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704067 (in base 10) 1JCCQ3 (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704079 (in base 10) 1JCCQH (in base 32);

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704081 (in base 10) 1JCCQK (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704093 (in base 10) 1JCCQX (in base 32);

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 050704105 (in base 10) 1JCCR9 (in base 32).

Principio attivo: atorvastatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Galenicum Health, S.L.U. - Sant Gabriel, 50, Esplugues de Llobregat - 08950 Barcellona, Spagna;

SAG Manufacturing, S.L.U. - Crta. N-I, Km 36, 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid, Spagna.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 1° giugno 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04796**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di esomeprazolo, «Esomeprazolo Pharmacare».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 180 del 10 agosto 2023*

Procedura europea n. DK/H/3352/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ESOMEPRAZOLO PHARMACARE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29, 20149, Milano, Italia;

confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 050657016 (in base 10) 1J9XRS (in base 32);

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 050657028 (in base 10) 1J9XS4 (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 050657030 (in base 10) 1J9XS6 (in base 32);

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 050657042 (in base 10) 1J9XSL (in base 32);

principio attivo: esomeprazolo;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: Balkanpharma-Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitsa 2600, Bulgaria.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 3 maggio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04797**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di flavonoidi micronizzati, diosmina e altri flavonoidi espressi come esperidina, «Zeflavon».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 181 del 10 agosto 2023*

Procedura europea n. HU/H/0671/002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ZEFLAVON, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7, 20121 Milano, Italia.

Confezione:

«1000 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 048922064 (in base 10) 1GNZGJ (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 048922076 (in base 10) 1GNZGW (in base 32);
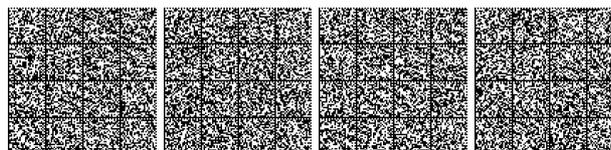
«1000 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 048922088 (in base 10) 1GNZH8 (in base 32);

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Pvc/Al - A.I.C. n. 048922090 - (in base 10) 1GNZHB (in base 32).

Principio attivo: flavonoidi micronizzati, diosmina e altri flavonoidi espressi come esperidina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: ExtractumPharma Ltd. - H-6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Ungheria.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 18 maggio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04798**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadur»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 182 del 10 agosto 2023*

Procedura europea n. SE/H/2241/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TADUR, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S&R Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pioppi n. 2 - 06083 Bastia Umbra - Perugia - Italia, codice fiscale 03432890543.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738018 (in base 10) 1JDDV2 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738020 (in base 10) 1JDDV4 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738032 (in base 10) 1JDDVJ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738044 (in base 10) 1JDDVW in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738057 (in base 10) 1JDDW9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738069 (in base 10) 1JDDWP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC - A.I.C. n. 050738071 (in base 10) 1JDDWR (in base 32).

Principio attivo: tadalafil.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Special Product's Line S.p.a. - via Fratta Rotonda Vado Largo n. 1 - 03012 Anagni (FR) Italia.
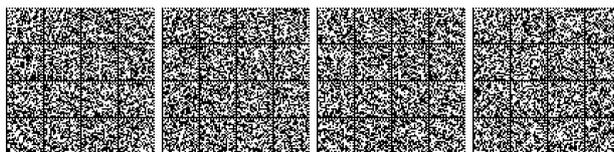
*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738018 (in base 10) 1JDDV2 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738020 (in base 10) 1JDDV4 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738032 (in base 10) 1JDDVJ (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738044 (in base 10) 1JDDVW (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738057 (in base 10) 1JDDW9 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 050738069 (in base 10) 1JDDWP (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC - A.I.C. n. 050738071 (in base 10) 1JDDWR (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 17 maggio 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**23A04799**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lexotanil»

Con determina aRM 72/2023 - 3817 del 20 marzo 2023 è stata revocata, su rinuncia della GMM Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: LEXOTANIL:

confezione: 050194024;

descrizione: «3 mg compressa» 20 compresse.

Paese di provenienza: Grecia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**23A04830**

## CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE

### Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con delibera della giunta camerale n. 80 del 27 luglio 2023, il dott. Roberto Pierantoni è stato nominato, con decorrenza 31 luglio 2023, conservatore del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio del Molise.

**23A04795**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.»

Si comunica che l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2023, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.».

Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 79 del 2023.».

Si comunica inoltre che l'art. 2 del medesimo decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 10 agosto 2023, n. 112, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.».

Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2 della legge 10 agosto 2023, n. 112, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.».

**23A04812**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla determina 31 luglio 2023, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano "Opdivo". (Determina n. 551/2023)», dell'Agenzia italiana del farmaco.** (Determina pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2023).

Nell'articolo 1 della determina citata in epigrafe, riportato alla pag. 55, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottavo rigo, dove è scritto: «... PDL1 = 1% ...», leggasi: «... PDL1 ≥ 1% ...».

**23A04852**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-200) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.